

PUBBLICO IMPIEGO – POSIZIONI ORGANIZZATIVE INFORMATIVA SINDACALE E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTE ANCHE DIRIGENTE SINDACALE

TRIBUNALE DI UDINE 19.4.2003, Giudice Benvegnù, PROVINCIA DI UDINE - CGIL FUNZIONE PUBBLICA.

Opposizione ad ordinanza ex articolo 28 legge 300/70 – articolo 4 CCNL ENTI LOCALI – informativa sindacale – spetta solo attenga a nomine dirigenziali ed a posizioni organizzative – Articolo 22 legge 300/70 – trasferimento di dirigente sindacale a seguito di conferimento di incarico – coincidenza tra accettazione dell'incarico e trasferimento – mancata accettazione – nullità dell'incarico – inapplicabilità dell'articolo 22 legge 300/70.

L'articolo 4 del CCNL enti locali è finalizzato ad imporre l'obbligo di informativa sindacale in tutti i casi in cui il mutamento della struttura dell'ente comporti mutamenti negli incarichi dirigenziali o nell'attribuzione di posizioni organizzative.

L'articolo 22 della legge 300/70 tutela anche il trasferimento del dirigente che sia contestualmente anche dirigente sindacale. In questo caso l'autorizzazione va richiesta dall'ente al sindacato, prima che sia avviato il procedimento di nomina. Successivamente invece, il mancato assenso determina la nullità dell'atto per mancanza dell'oggetto. Ciò vale naturalmente sino all'entrata in vigore della legge 145/2002 che riconduce la fattispecie del conferimento d'incarico all'atto amministrativo.

Il sindacato CGIL FUNZIONE PUBBLICA aveva ottenuto dal Tribunale di Udine apposito decreto che riteneva antisindacale una delibera della Provincia di Udine e i conseguenti atti in quanto attuata senza la preventiva informazione del sindacato ai sensi dell'articolo 4 del CCNL, con il medesimo decreto era ritenuto antisindacale il trasferimento di un dirigente il quale pure ricopriva la carica di dirigente sindacale.

Nell'opporci al decreto, l'amministrazione Provinciale di Udine sosteneva che essa non era tenuta a fornire informazione alcuna alle organizzazioni sindacali, in quanto la trasformazione di una unità operativa in autonomo servizio non rientrava tra le materie indicate dall'articolo 4 CCNL ENTI LOCALI.

Per quanto riguardava invece il trasferimento del proprio dirigente che svolgeva anche funzioni di dirigente sindacale, sosteneva la Provincia di Udine che egli in effetti non svolgeva reale attività sindacale e che si agiva in realtà nel suo esclusivo interesse personale al fine di evitare il trasferimento del medesimo.

Ma in particolare, l'ente eccepiva che il nulla osta del sindacato non è necessario allorché il trasferimento sia conseguenza del conferimento di un nuovo incarico dirigenziale.

Il Tribunale di Udine in qualità di giudice dell'opposizione accoglieva parzialmente il gravame della Provincia di Udine ritenendo che gli obblighi di informativa sindacale imposti dall'articolo 4 del CCNL Enti locali, andavano ristretti su una base di interpretazione complessiva del contratto ed in connessione con l'articolo 39 del CCNL (graduazione delle funzioni dirigenziali ed attribuzione su tale base di un valore economico). Da tale lettura combinata, ne derivava che l'informativa sindacale non involge ogni movimento dirigenziale o creazione di struttura, ma esclusivamente le eventuali ricadute economiche connesse a detti provvedimenti, o i criteri generali relativi alla articolazione delle posizioni organizzative. Nel caso di specie sosteneva il tribunale di Udine, nulla di tutto questo si era verificato.

Per quanto riguarda il trasferimento del dirigente sindacale, il Tribunale di Udine parte dal presupposto che l'articolo 22 della legge 300/70 ha come fine quello di impedire o comunque limitare qualunque forma di trasferimento qualunque ne sia la ragione. Conclude in tal senso il Tribunale di Udine che in questo caso ciò che conta è l'effetto del trasferimento in quanto pregiudizievole per l'attività sindacale, piuttosto che la causa dello stesso.

Rileva però il Tribunale di Udine che all'epoca in base all'articolo 19 comma 2 parte prima del DLGS 165/2001, il conferimento di un incarico dirigenziale, non preceduto da accordo con l'interessato, era da considerarsi del tutto privo di oggetto e quindi invalido in base all'articolo 1325 del codice civile.